

REFERENDUM POPOLARE

**Separazione delle funzioni dei magistrati.
Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario
che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa
nella carriera dei magistrati**

Volti che siano abrogati: "l'Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 19, comma 12, relativa alle modificazioni e integrazioni delle "parte favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione di scutum dicitura, per ciascun magistrato scritturato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requisiti enunciate in antecedente, ovvero alle une e preferenze delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 20, recante "Istruzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di riconcilio e formazione degli uffiziali giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati", a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 1, comma 1: "Regolamento di formazione e di funzioni del magistrato a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150"; il testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, partecipante alla discussione della legge 30 luglio 2007, n. 111 e art. 13, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente a quelle seguenti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole "riflette a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requisiti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "è passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requisiti"; art. 13, comma 3: "Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requisiti, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco della carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedure concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura; il presidente del consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del procuratore generale presso la medesima corte e il magistrato esercita funzioni giudicanti o requisiti"; il decreto legislativo 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle parole "anche in questo caso, non è consentito il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requisiti"; art. 13, comma 4: "Per le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, il presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la stessa, rispettivamente. Il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la stessa, rispettivamente"; art. 13, comma 4-4: "Fermi restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo diritto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requisiti, e viceversa, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requisiti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ovvero si siano posti vacanze, in una sezione che tratta esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o militare prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o militare prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il trasferimento di funzioni può realizzarsi soltanto in una diversa circoscrizione ed in una diversa provincia rispetto a quella di provenienza. Il trasferimento di seconda grado può avvenire, con riferimento alle funzioni di sostituto, solo con decreto del ministro della giustizia, con provvedimento di trasferimento"; art. 13, comma 5: "Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requisiti, e viceversa, finanziarie di servizio è utilizzata valutazione alle attitudini specifiche, diverse dalle valutazioni di professionalità periodica"; art. 13, comma 6: "Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui ai commi 8 e 14 dello stesso art. 10, che comportano il mutamento da giudicante a requisita e viceversa"; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga ai divieti di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requisita e viceversa, prevista dall'art. 13, comma 3 a 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160";



FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM. 41x22